

PROCEDURA OPERATIVA PER LA CONSULTAZIONE DEI DATI DELL'ANAGRAFE ZOOTECNICA PRESENTI IN BDN

La Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica del Ministero della Salute è gestita dal Centro Servizi Nazionale, di seguito denominato CSN, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

Le informazioni registrate in BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilità al patrimonio zootecnico nazionale.

Sul portale internet www.vetinfo.sanita.it, nella sezione "**STATISTICHE ANAGRAFE**", sono accessibili a tutti i cittadini in libera consultazione i dati elementari aggregati presenti in BDN, ossia sono consultabili, per data/territorio/specie zootecnica, il numero di aziende, di allevamenti, di capi ed ulteriori informazioni utili sul patrimonio zootecnico nazionale. Tali dati sono privi di qualsiasi riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità aziendali.

Per la visualizzazione:

http://statistiche.izs.it/portal/page?_pageid=73,12918&_dad=portal&_schema=PORTAL

Le Pubbliche Amministrazioni ed gli altri soggetti (*del settore zootecnico o studio e ricerca scientifica o eventuali altri enti o persone*) che ne hanno interesse, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n. 184, del Decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997 n. 353, del Decreto del Ministro della Salute 4 agosto 2011 e delle pertinenti normative di settore, possono accedere ad informazioni inerenti singoli allevamenti e aziende, nel rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali. La consultazione di tali informazioni è subordinata a rilascio di nulla osta della Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari del Ministero della Salute (**DGSAF**) che potrà concedere, previo esame delle singole richieste pervenute e ritenute idonee, la fornitura di dati aggregati o di dettaglio oppure il rilascio di credenziali personali per l'accesso in consultazione alla BDN.

Le **Pubbliche Amministrazioni (P.A.)**, incluse le Forze dell'Ordine e le Forze Armate, nella richiesta di nulla osta alla DGSAF specificano l'ambito territoriale di competenza, oppure allegano l'autorizzazione alla consultazione dei dati. Il nulla osta concerne tutte le specie e tutte le attività zootecniche presenti nel territorio di competenza.

I soggetti che operano nel **settore zootecnico** o che in qualunque modo rientrano nell'ambito delle competenze del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) quali APA, ARA, ANA, Organizzazioni di etichettatura facoltativa, Organismi di certificazione, Associazioni di categoria e altri, inoltrano richiesta di nulla osta alla DGSAF, indicando le strutture zootecniche per le quali si richiede l'accesso ai dati. E' responsabilità dell'Organizzazione richiedente tenere costantemente aggiornato l'elenco di tali strutture. Alla richiesta deve essere allegata la dichiarazione di possesso di esplicita e documentata autorizzazione alla consultazione dei dati per ciascuna azienda in elenco. Inoltre occorre specificare se tali aziende sono associate alla stessa Organizzazione.

La DGSAF potrà sottoporre specifiche istanze a preventiva valutazione del MIPAAF.

I soggetti che operano nel campo dello studio e della ricerca scientifica – Università ed enti di ricerca – possono inoltrare richiesta di nulla osta alla consultazione dei **dati BDN già aggregati**. Nella richiesta deve essere specificato lo scopo della ricerca, il motivo per il quale è necessario l'utilizzo dei dati BDN aggregati, oltre che i risultati che si intendono diffondere. L'utilizzo dei dati è subordinato alla citazione della fonte dei dati.

Fatto salvo l'interesse diretto, concreto e attuale ad esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi tutelato dalla Legge n. 241 del 1990, **soggetti diversi** da quelli precedentemente considerati, possono inviare richiesta di nulla osta alla consultazione dei dati BDN alla DGSAF, specificando l'ambito di interesse.

Per la fornitura dei dati aggregati o di dettaglio potrà essere richiesto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal CSN, sulla base della normativa vigente.

Per ciò che non è specificatamente menzionato nel presente documento si rinvia, per quanto applicabili, alle vigenti norme in materia di accesso e tutela dei dati personali.

Procedura per il rilascio degli account per l'accesso in consultazione alla BDN

Gli interessati alla consultazione in BDN inviano alla DGSAF richiesta di nulla osta contenente almeno le informazioni indicate nello **schema allegato**.

Il richiedente, firmatario della richiesta, si assume la responsabilità legale della consultazione e dell'uso delle informazioni, nel rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali.

Per ottimizzare la procedura di rilascio di account personali per l'accesso in consultazione alla BDN, l'Amministrazione centrale nazionale di ciascuna P.A. (incluse le Forze dell'Ordine e le Forze Armate) e di ciascuna Organizzazione o Associazione di Categoria, presenta un'unica istanza contenente i riferimenti alle utenze personali da abilitare, tenendo conto del numero delle articolazioni periferiche, della rilevanza e tipologia delle stesse e limitando quanto più possibile il numero dei nominativi. Pertanto l'Amministrazione / Organizzazione centrale richiedente, nella domanda di nulla osta elenca i referenti territoriali (di norma uno per Provincia - *fatte salve situazioni particolari da valutare caso per caso*). Le strutture periferiche dell'Amministrazione / Organizzazione stessa si rivolgeranno a tali referenti per avere, di volta in volta, i dati BDN di cui necessitano per i propri compiti istituzionali, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali e sotto responsabilità del soggetto richiedente.

Per ciascun nominativo dell'elenco di referenti territoriali deve essere indicato ruolo, tipo di incarico e attività, nonché l'ambito territoriale di competenza (per le sole P.A.).

In caso di rilascio di nulla osta ad assegnazione di account per la consultazione della BDN, il CSN fornirà al soggetto abilitato le necessarie informazioni tecniche per ottenere il rilascio delle credenziali per la sezione riservata del portale internet www.vetinfo.sanita.it.

Le informazioni operative per la consultazione della BDN, possono essere richieste al numero verde 800 08 22 80, attivo dal lunedì al venerdì ore 08-21 e il sabato ore 08 -14, esclusi i giorni festivi.

In ogni caso, l'attribuzione dell'account per l'accesso alla BDN è personale e sottintende l'impegno a consultare i dati nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali.

Il sistema operativo BDN prevede il rinnovo periodico della password e la disattivazione automatica delle utenze che non accedono al portale per più di 90 giorni solari consecutivi e di quelle per le quali nei 30 giorni successivi alla loro creazione non viene richiesta l'attivazione dei servizi applicativi, come da istruzioni fornite dal CSN al soggetto abilitato.

Le persone che non hanno più titolo alla consultazione dei dati perché non ricoprono più il ruolo ai sensi del quale l'accesso era stato precedentemente autorizzato, **sono obbligati** a comunicarlo alla DGSAF entro 20 giorni dalla cessazione dell'incarico precedente, al fine della disattivazione dell'account individuale.

Le Amministrazioni / Organizzazioni vigilano sul rispetto di tale obbligo e sulla sussistenza dei requisiti di validità degli account attribuiti al proprio personale.

La DGSAF in qualsiasi momento può revocare, a seguito di verifiche di competenza, l'abilitazione alla consultazione della BDN, nei casi in cui si presume un uso improprio dell'accesso autorizzato.

Utilizzo dei dati della BDN

L'utilizzo dei dati oggetto di nulla osta ministeriale è subordinato alla citazione della fonte dei dati, ossia, per qualsiasi tipo di documento elaborato o fornito dal soggetto abilitato alla consultazione dei dati BDN occorre riportare chiaramente la dicitura: **“DATI FORNITI DALLA BDN DELL'ANAGRAFE ZOOTECNICA ISTITUITA DAL MINISTERO DELLA SALUTE PRESSO IL CSN DELL'IZS ABRUZZO E MOLISE”**.

Si ricorda che è vietato usare i dati per motivi e scopi diversi da quelli dichiarati dal richiedente nella richiesta, di comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.